



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO "J. SANNAZARO"  
OLIVETO CITRA (SA)**

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: [SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT) SITO INTERNET: [WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT](http://WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT)

PEC: [SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT)



Circolare	N.	6
-----------	----	---

Prot.n. 0003009-IV.8

OLIVETO CITRA, 10.09.2024

Ai docenti  
Al Personale ATA  
Alle famiglie  
Agli alunni  
**INFANZIA PRIMARIA SSPG**  
Al DSGA

Albo/Atti/Sito web

Oggetto: abolizione certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza per malattia

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25.07.24 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518. Pertanto, a decorrere da tale data e dunque dall'anno scolastico 2024/2025, non sarà più necessario presentare il medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia.

La legge suddetta cita testualmente all'art.9

Art. 9\* (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)

\_1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente: \_

\*"Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)\*\_

\_1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Pertanto, resta l'obbligo di presentare la giustificazione dell'assenza, mediante la normale procedura scolastica.

In assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare codificato anche nel "Patto di Corresponsabilità" che a breve verrà sottoscritto dalle famiglie di ciascun ordine.

Pertanto, si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, NON facendo rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Rimandare a scuola i propri figli in condizioni di salute non idonee nuocerebbe non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei figli stessi.

Tuttavia, anche in assenza di obbligo di certificato, è consigliabile confrontarsi con il pediatra e valutare con lui i tempi di guarigione e ripresa scolastica del bambino.

*Si confida in un'ampia collaborazione.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Maria Pappalardo**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993